



Città di Benevento

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Viale Dell'Università, 10 - 82100 Benevento (tel. 0824- 772683 - 772614;
fax 0824526211)

DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
01/10/2015 - 31/05/2018
CIG 6348990849**

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara e al capitolato speciale d'appalto, relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura, nonché di consentire al Comune di Benevento di affidare il servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01/10/2015 - 31/05/2018 nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

ARTICOLO 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Benevento ad imprese di ristorazione collettiva specializzate che utilizzeranno un centro di produzione pasti proprio o comunque nella loro esclusiva disponibilità così come dovranno mettere a disposizione un secondo centro di cottura di emergenza.

L'appalto è relativo al servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole materne, elementari e medie a tempo pieno del territorio comunale, nonché del personale che ne ha diritto e comprende la preparazione, il confezionamento, la somministrazione e la distribuzione al tavolo nelle scuole appresso indicate:

N°	DENOMINAZIONE DELLA	UBICAZIONE
1	San Filippo	Via San Filippo
2	Pietà	Via Pietà 2
3	Mazzini	Piazza Risorgimento
4	Pascoli	Via Sandro Pertini
5	San Modesto 2°	Via Palermo
6	Silvio Pellico	Via G.Re
7	Via Torino	Via Torino
8	San Vito	C/da San Vito
9	Papa Orsini	C/da Epitaffio
10	S.Angelo a Sasso	Via Piranesi
11	San Giuseppe Moscati	C/da Capodimonte
12	Cretarossa	Via M.Kolbe
13	F.Fabbricata	C/da Pacevecchia
14	Ferrovìa	Via G.Re
15	PezzaPiana	C/da Pezza Piana

A titolo indicativo si fa presente che la media giornaliera degli alunni ed il personale dipendente che usufruisce della mensa per il solo pranzo è di circa 1.250.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la distribuzione dei pasti ai tavoli, nonché la pulizia e sanificazione dei refettori prima e dopo il consumo dei pasti.

Il numero dei pasti giornalieri è variabile in funzione delle presenze scolastiche.

I plessi scolastici sopra elencati sono quelli presumibilmente interessati alla fornitura dei pasti.

I plessi possono essere modificati e/o integrati dall'Amministrazione con obbligo, da parte della Ditta aggiudicataria di fornire i pasti.

ARTICOLO 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta indicativamente e presuntivamente ad euro 3.057.600,00 IVA inclusa al 4 %, incluso euro 9.728,77 quali oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, non soggetti a ribasso per il periodo 01/10/2015 - 31/05/2018.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo del prezzo del singolo pasto per il numero effettivo di pasti erogati nel periodo di affidamento del servizio.

Al prezzo del singolo pasto, previsto in € 4,80 quale base di gara, sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara moltiplicato il numero dei pasti effettivamente erogati.

ARTICOLO 4 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto dovrà garantire la fornitura del servizio dal 01/10/2015 al 31/05/2018 e più precisamente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. E' fatta salva esplicita riserva per eventuali variazioni di inizio del servizio e sua conclusione in relazione alle specifiche esigenze della dirigenza scolastica e/o dell'Ente appaltante. Ai sensi dell'articolo 57, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto, pertanto il contratto rinnovato tacitamente sarà nullo. Il Comune di Benevento si riserva la facoltà di attivare le procedure negoziate nei casi strettamente consentiti dall'articolo 57 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.

ARTICOLO 5 INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

La procedura concorsuale è regolata dagli articoli 3 comma 37, 54 commi 1 e 2 e 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.

ARTICOLO 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi e per gli effetti degli art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 283 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 ;

ARTICOLO 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, di cui all'art.34 del D.Lgs n..163/2006 e ss modifiche ed integrazioni, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) **gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;**
- b) **i consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007);
- c) **i consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 36](#);
- d) **i raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di

- essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'[articolo 37](#);
- e) **i consorzi ordinari** di concorrenti di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#); si applicano al riguardo le disposizioni dell'[articolo 37](#);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33](#); si applicano le disposizioni dell'articolo 37, (lettera introdotta dall'art. 36, comma 5-bis, lettera a), legge n. 221 del 2012);
- g) **i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'[articolo 37](#);
- h) **operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008).

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

ARTICOLO 8 AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto delle condizioni e **modalità indicate nell'articolo 49** del dlgs 163/06 e s.m.i..

Ai fini di quanto previsto il concorrente deve presentare:

- a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente stesso dei requisiti generali previsti dal presente disciplinare;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti dal presente disciplinare;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Benevento a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) in originale o copia autentica del contratto debitamente registrato, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto 2 lett. e), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa sussidiaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Benevento in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione inerente l'avvalimento dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i componenti il raggruppamento.

ARTICOLO 9

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75 del codice dei contratti - D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., si richiede a pena di esclusione:

- cauzione provvisoria pari al 2% del valore totale del servizio, costituita, in alternativa:

- a) da assegno circolare (tale assegno dovrà essere solo "circolare", intestato al Comune di Benevento e "NON TRASFERIBILE");
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa (o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), con i requisiti di cui all'articolo 75 commi 4 e 5 del codice dei contratti e, in particolare con validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della

presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Benevento.

Allorquando la cauzione provvisoria viene prestata mediante fideiussione, la polizza e il relativo contratto, a pena di esclusione, dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministero delle Attività produttive, come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti.

Allorquando la cauzione provvisoria venga prestata con le modalità di cui alla lettera b) del precedente punto 1, essa dovrà essere accompagnata, a pena d'esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo delle fideiussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Benevento ai sensi dell'art. 75, comma 8, del codice dei contratti, tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice alla stessa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 10

DIFFERIMENTO ESPLETAMENTO GARA

Al Presidente della Commissione Giudicatrice è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giorno fissato e di prorogarne la data, dandone comunque apposita comunicazione sul sito ufficiale del Comune di Benevento ai concorrenti senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa a riguardo.

ARTICOLO 11

PUBBLICAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI

Il Bando di gara è pubblicato sulla GUCE, sulla GURI nonché su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;

Il Bando di Gara, il disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto sono disponibili sul sito internet www.comune.benevento.it nella sezione bandi e gare.

Il Bando di Gara è pubblicato anche sui siti dell'AVCP e del SITAR-Campania.

L'esito della gara sarà infine disponibile sul sito internet www.comune.benevento.it entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Tutte le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Rosalba Luongo, al numero telefonico 0824/772683, ed alla sig.ra Anna Rita Sangiorgio, al numero telefonico 0824/772614, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I chiarimenti, le comunicazioni, le informazioni e l'inoltro di documentazione relativa alla procedura di gara saranno trasmesse e ricevute a mezzo di posta elettronica e PEC ai seguenti indirizzi: servizisocialibn@tin.it. - servizisociali@pec.comunebn.it

ARTICOLO 12

MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando e del capitolato speciale d'appalto, relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il fascicolo tecnico contenente il DUVRI, sono visionabili presso il SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - Ufficio Istruzione - Viale Dell'Università n. 10 - BENEVENTO, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ARTICOLO 13

SOPRALLUOGHI

A pena di esclusione, il concorrente, previa prenotazione telefonica al numero 0824/772683 e 0824/772614 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni di mercoledì, presso il SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - Ufficio Istruzione, sito in Viale dell'Università n. 10, deve:

- procedere ad un sopralluogo congiunto, con un rappresentante dell'Amministrazione, degli ambienti di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- prendere visione, del fascicolo tecnico contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le prestazioni indicate nel capitolato d'appalto, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività che ordinariamente vi si svolgono.

Dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione del fascicolo tecnico sui rischi specifici dell'appalto, verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:

- 1) titolare dell'impresa;
- 2) legale rappresentante dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- 3) direttore tecnico dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- 4) altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell'impresa.

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati tecnici in rappresentanza di una sola impresa.

A pena di esclusione, ogni singolo componente il raggruppamento temporaneo è tenuto ad effettuare il sopralluogo e a presentare l'attestato di avvenuto sopralluogo nella Busta "A" - Documenti amministrativi. Una persona potrà eseguire sopralluogo in rappresentanza/delega di un solo componente di ATI o di singolo concorrente.

Ai concorrenti sarà rilasciata un'attestazione che dovrà essere, a pena di esclusione, inserita nella Busta "A" - Documenti amministrativi.

ARTICOLO 14

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, per mezzo di Poste Italiane o di agenzie di recapito autorizzate, o con consegna diretta a mano, entro e non oltre il termine stabilito nel bando di gara a pena di esclusione, un plico perfettamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta concorrente, al seguente indirizzo: **"COMUNE DI BENEVENTO - PROTOCOLLO GENERALE - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - VIA ANNUNZIATA 138, PALAZZO MOSTI - C.A.P. 82100 BENEVENTO"**.

Sul frontespizio del plico dovranno essere indicate le generalità del mittente, numero di telefono e del fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata, ed apposta la dicitura: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.10.2015 - 31.05.2018.**

Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Benevento pertanto declina ogni responsabilità in ordine ai disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine stabilito.

Del giorno e dell'ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dal Protocollo Generale del Comune di Benevento. Il plico dovrà contenere a suo interno 2 (due) buste, a loro volta perfettamente sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta concorrente, e contrassegnate rispettivamente dalle diciture: **BUSTA "A", BUSTA "B"**.

ARTICOLO 15 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico di cui all'art. 14 dovrà quindi contenere, a pena d'esclusione:

A) una prima busta, con la dicitura **BUSTA "A"**, chiusa e sigillata come prescritto nell'articolo 14, con annotata sul frontespizio la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** e gli estremi del concorrente, che deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

1) istanza di partecipazione redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta concorrente, da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3 c. 20 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tale istanza, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun componente;

2) autocertificazione e autodichiarazione da prodursi ai sensi del DPR 445/00 con sottoscrizione non autenticata da parte del Legale Rappresentante e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3 c. 20. Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'autocertificazione dovrà essere presentata da ciascun componente e dovrà attestare **l'insussistenza dei motivi** di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture di beni, servizi e lavori di cui all'articolo 38 c.1, c.1-bis e c.2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

Tale insussistenza dovrà essere autocertificata e autodichiarata

secondo le modalità e le forme stabilite nel precitato nell'articolo 38 c.1, c.1-bis e c.2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'[articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (ora [art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#) (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#); l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#); (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'[art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008](#) - n.d.r.), (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e),

d.lgs. n. 113 del 2007)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'[articolo 40, comma 9-quater](#), risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente **lettera b)** che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste dall'art.38 d.lgs n.163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora [artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#)), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del [comma 1, lettera c\)](#), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'[articolo 47, comma 1](#), dimostrano, ai sensi dell' [articolo 47, comma 2](#), il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, si applica [l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale

qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Il titolare o legale rappresentante della ditta deve essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria dell'appalto, a collaborare con l'Amministrazione comunale per il reperimento della documentazione attestante;

3) iscrizione alla C.C.I.A.A., o presso organismo equivalente se trattasi di concorrente non residente in Italia, per l'attività coincidente con quella oggetto di gara, dalla quale risulti la denominazione dell'impresa, il nome, il cognome, il luogo di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto di essa, nonché l'indicazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti. completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché i settori di attività. **L'offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 DPR 445/2000) di iscrizione alla C.C.I.A.A, o presso organismo equivalente se trattasi di concorrente non residente in Italia;**

4) dichiarare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99:

a) nel caso l'impresa abbia meno di 15 dipendenti, il numero complessivo dei dipendenti;

b) nel caso l'impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000, il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68/99;

c) nel caso che l'impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno un'assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 dei 1999;

5) Cauzione provvisoria di cui all'art. 9 del presente disciplinare;

6) Dichiarazione o Autocertificazione sostitutiva del Documento Unico Retributivo Contributivo (DURC), resa ai sensi e nelle forme del DPR 445/00 dal Legale Rappresentante della ditta concorrente, dalla quale risulti la regolarità retributiva e contributiva INPS e INAIL per tutte le

posizioni possedute dalla ditta;

7) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a pena di esclusione, della somma di euro (...../00) effettuato con le seguenti modalità:

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on line al nuovo "servizio di riscossione", disponibile sul sito dell'Autorità dal 1 maggio 2010, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG **6348990849** che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato al portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici, dovranno allegare alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica, ovvero ricevuta di pagamento on line) quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità (CIG **6348990849**);

8) Attestazione di avvenuto sopralluogo di cui all'articolo 13 del presente disciplinare;

9) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38 c. 1 lett. b) e c) del DLGS 163/06. il suddetto documento potrà essere reso, ai sensi del DPR 445/00, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o fotocopia sottoscritta dai soggetti interessati, con la dichiarazione in calce che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, e accompagnata da copia del documento di identità;

10) Dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante attesti di aver preso visione del DUVRI predisposto dell'Ente contenente

l'impegno a sottoporlo ai lavoratori che verranno impegnati nelle attività lavorative da affidare;

11) Dichiarazione da cui risulti che la ditta si obbliga, in caso di aggiudicazione del servizio, alla predisposizione di un apposito Documento di Valutazione Rischi - Piano Operativo di Sicurezza;

12) Dichiarazione da cui risulti che la ditta si obbliga a propria cura e spese all'aggiornamento del DUVRI in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio di ristorazione scolastica, nei trenta giorni successivi all'aggiudicazione;

13) Attestazione rilasciate da almeno due istituti primari di credito dalle quali risulti la capacità finanziaria e di solvibilità, nonché la correttezza ed affidabilità dell'impresa. In caso di ATI le attestazioni dovranno essere riferite alla capogruppo ed a tutte le imprese raggruppate. In caso di consorzi che partecipano tramite loro consorziate le attestazioni dovranno riferirsi al consorzio ed a tutte le consorziate tramite le quali il consorzio partecipa;

14) Dichiarazione resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. 445/00 da cui risulti che:

- l'importo del fatturato globale della ditta nel triennio 2012-2013-2014 è stato almeno 2 volte l'importo indicato all'articolo 3 del presente disciplinare, IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi;
- l'importo del fatturato della ditta per servizi coincidenti con quelli oggetto della gara effettuato a favore di enti pubblici nel triennio 2012 - 2013 - 2014 è stato almeno pari all'importo indicato all'articolo 3 del presente disciplinare di gara, IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi. La dichiarazione dovrà essere corredata da attestazioni rilasciate dagli enti appaltanti;

15) Copia conforme all'originale della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 inerente il servizio di preparazione di pasti per la ristorazione comprese le attività collaterali di trasporto, pulizie e sanificazione dei locali;

16) Copia conforme all'originale della Certificazione UNI 10854 1999 (norma danese D.S. 3027/2000) del sistema di autocontrollo igienici (HACCP) rilasciata da ente accreditato;

16) Copia conforme all'originale della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004;

17) Dichiarazione, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. 445/00, attestante che nell'ultimo triennio il numero medio del personale regolarmente inquadrato non sia stato inferiore a 25 (venticinque) unità per anno;

18) Disponibilità di un idoneo centro di cottura ad uso esclusivo della ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio, regolarmente assentito anche ai fini sanitari per un numero di pasti pari almeno a quelli previsti dal presente disciplinare; in proposito, si precisa che la predetta disponibilità dovrà essere dimostrata attraverso la proprietà dell'impianto o attraverso apposito contratto regolarmente registrato, idoneo ad assicurarne la disponibilità in favore della ditta concorrente;

19) Impegno a dotarsi di un secondo centro di emergenza.

Il soggetto partecipante, a pena di esclusione dalla gara, dovrà inoltre appositamente dichiarare quanto previsto nelle clausole nr. 1, 2 e 3:

Clausola n° 1

"Il/la sottoscritto/a offerente/partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare".

Clausola n° 2

"Il/la sottoscritto/a offerente/partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza".

"Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione".

Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

Clausola n° 3

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.”

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui alle precedenti tre clausole vanno rese anche se trattasi di dichiarazioni rese in altri punti del presente disciplinare di gara e se ridondanti.

Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere corredate dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore da cui sia chiaramente rilevabile la firma, la foto e la data di scadenza.

A pena di esclusione si avverte che :

- in caso di RTI, consorzi di qualunque tipologia e loro consorziati, le dichiarazioni di cui ai punti da 4-8-9-10-11-13-14-15, a pena di esclusione, devono essere presentate da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e consorzio;
- in caso di raggruppamento di impresa, consorzi di qualunque tipologia e loro consorziati, la documentazione di cui al punto 7 deve essere presentata da tutti i concorrenti facenti parte del RTI e consorzio e consorziati;
- il requisito di cui al punto 12 deve essere posseduto dal 70% dalla Capogruppo e il rimanente 30% dalle Associate.

Relativamente ai consorzi si applicherà quanto stabilito dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

E' necessario infine presentare:

- *nel caso di associazione temporanea già costituita:* mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- *nel caso di associazione temporanea d'impresе costituenda:* apposito

- impegno a formalizzare la costituzione in caso di aggiudica e preliminarmente alla stipula del contratto;
- *nel caso di consorzio o GEIE già costituito:* copia dell'ATTO COSTITUTIVO e STATUTO del consorzio o GEIE sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.

B) una seconda busta, con la dicitura **BUSTA "B"** chiusa e sigillata come prescritto nell'articolo 16, con annotata sul frontespizio la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"** e gli estremi del concorrente, che deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

1) l'OFFERTA, redatta con competente bollo, che dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare dell'impresa, ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite di potere di rappresentanza, con l'indicazione della sede legale dell'impresa.

L'offerta dovrà indicare in modo chiaro il prezzo che la ditta intende offrire rispetto all'importo posto a base d'asta del singolo pasto ed il conseguente ribasso percentuale. Il prezzo fissato a base di gara è euro 4,80, oltre IVA come per legge. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta. Si procede alla verifica di cui all'articolo 284 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere e sottoscritta con firma leggibile ed apposta per esteso. In caso di discordanza tra l'importo del prezzo più basso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma.

In caso di A.T.I. non ancora costituita, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

In caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi e con le forme previste dal DPR 445/2000, da cui risulti il costo della sicurezza interno all'azienda sostenuto nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzi stabili e/o ordinari, tale dichiarazione deve essere resa dai legali rappresentanti delle ditte costituenti la compagine associativa, dai

legali rappresentanti dei consorzi e delle consorziate.

ARTICOLO 16 CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio stabilito dal bando di gara, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio dei mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) mancanti o carenti di sigilli o sigle su tutti i lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'impresa concorrente;
- d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.
- e) che non ottemperano a quanto indicato come causa di esclusione.

2. Sono escluse dopo l'apertura dei plichi d'invio le offerte:

- a) carenti di una o più delle dichiarazioni e/o informazioni richieste, ovvero le cui dichiarazioni o informazioni siano errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte. Tale disposizione vale anche nel caso in cui una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni o informazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) cui siano allegati documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) mancanti dall'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell'offerta, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- e) carenti dell'allegazione del documento di identità o dell'autentica della firma per le dichiarazioni ex articolo 47 del D. P. R. 28-12-2000, n. 445;

3. Sono escluse dopo l'apertura della busta interna le offerte:

- a) mancanti sul foglio dell'offerta della firma del titolare o del legale rappresentante o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste di cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero si trovino in situazione di collegamento formale o sostanziale;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dal Comune di Benevento ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con le disposizioni che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio in questione è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del servizio previsti dalla presente [gara](#). In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'operatore economico aggiudicatari, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Comune di Benevento si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ogni variazione della composizione societaria.

L'aggiudicatario prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per la concessione, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ARTICOLO 18

ALTRE INFORMAZIONI

I concorrenti partecipanti all'appalto in costituenda Associazione Temporanea d'Imprese o A.T.I. già costituite, dovranno dichiarare, pena esclusione, oltre all'impegno a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti, anche la ripartizione delle quote di partecipazione all'A.T.I., avendo cura di rispettare le disposizioni in materia relativamente ai requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, nonché la corrispondenza - nella stessa ripartizione delle quote - tra quella di effettiva partecipazione all'A.T.I. e quella di esecuzione. Pertanto i concorrenti partecipanti come sopra costituiti nel comprovare il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi ed economico-finanziari, dovranno rispettare il predetto principio di rispondenza tra le quote concretamente spese nel raggruppamento (A.T.I.), quelle di esecuzione e di qualifica richieste.

In caso del ricorso all'avvalimento le imprese dovranno attenersi alle disposizioni previste dall'art. 49 della D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed, a pena di esclusione, produrre la documentazione di cui al richiamato art. 49 comma 2 dalla lettera a) alla lettera g), fermo restando le ulteriori disposizioni vigenti in materia e di cui al D.lgs. n.163/'06 e s.m.i..

Le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, nonché chiarimenti amministrativi sulla procedura, saranno fornite nel rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Pertanto le richieste dovranno pervenire in tempo utile per assicurare il riscontro nel termine di sei giorni prima della scadenza di quello stabilito per la ricezione delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n.163/06 e s.m.i. le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tra la stazione appaltante ed il concorrente, saranno rese mediante fax o posta elettronica ai recapiti indicati nella modulistica di partecipazione alla gara.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, cadranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore l'Amministrazione appaltante si avvarrà di quanto previsto dall'art.140 del D.lgs 163/06 s.m.i. (Codice Appalti) L'Ente appaltante si riserva, ove necessario, di chiedere al concorrente di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentate, anche ai sensi dell'art.46 del D.lgs 12.04.2006, n.163 e s.m.i..

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui trattasi ai sensi e per gli effetti della legge n.196/03.

Nelle controversie resta esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19

AVVERTENZE

Sono espressamente ed irrevocabilmente posti a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, previsti dal disciplinare di gara, dal bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto.

La partecipazione alla gara comporta piena, incondizionata ed irrevocabile accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate, di tutta la normativa vigente in tema di appalti pubblici, nonché del carattere d'essenzialità di tutte le clausole e condizioni previste nel disciplinare di gara, nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto.

Nel caso di soggetto cessato dalla carica per una delle cause di cui all'art. 38 lett. c), l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata oltre ad esibire il relativo documento da cui risulti la non appartenenza al soggetto giuridico partecipante alla gara.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati personali) e s.m.i., in ordine al procedimento instaurato da questo bando di gara, si informa che:

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'individuazione dell'Aggiudicatario della gara in oggetto; le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati strettamente necessari alle finalità oltre che al loro raffronto ed utilizzo.

b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione Aggiudicatrice in base alla vigente normativa.

c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

e) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e ss. DLgs 196/03, cui si rinvia.

f) Titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Aggiudicatrice.

g) Responsabile del trattamento, ai sensi della citata legge 241, è il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rosalba Luongo.

Si rammenta che la falsità in atti e la resa di dichiarazioni mendaci:

- 1) comportano sanzioni penali (D. P. R. 445/2000, art. 76);
- 2) costituiscono causa d'esclusione della partecipazione alla presente gara e dalle successive gare per ogni tipo di appalto;
- 3) comportano l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Benevento,

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Moschella